

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9.

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Boato, Brancher, Contento, Delfino, Dell'Elce, Fini, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Martinat, Mastella, Palumbo, Prestigiacomo, Rotondi, Selva, Sospiri, Stucchi e Valentino sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 610 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (approvato dal Senato) (1720) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001 n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono svolte la discussione sulle linee generali e la replica del rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

**(Esame dell'articolo unico
- A.C. 1720)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A - A.C. 1720 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 9,30.

La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,30.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 1720)

PRESIDENTE. Avverto che i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo hanno chiesto di procedere alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, intervengo sull'emendamento Siniscalchi 1.20, ma mi riferisco anche agli emendamenti successivi che più o meno trattano della stessa materia e propongono, pur con soluzioni diverse, la stessa risposta a un provvedimento che riteniamo in parte sbagliato e in parte condivisibile, anche se in alcuni punti certamente pericoloso. Voglio ricordare che oggi, sulla base del testo approvato dal Senato, il questore può disporre il divieto di accesso agli stadi o alle competizioni sportive, anche solo nei casi in cui una persona sia stata denunciata o condannata anche con sentenza

non definitiva. Vi rendete tutti conto che una denuncia può essere assolutamente infondata, può poi portare addirittura ad un'archiviazione o ad un procedimento in sede di udienza preliminare: credo sia assolutamente illegittimo porre dei limiti alla libertà personale — perché di questo si tratta — a fronte di una mera denuncia che, ripeto, può essere basata su dati di fatto del tutto errati. Né si dica che questa norma era già prevista nella legge del 1989, perché questo argomento evidentemente non è sufficiente per superare il rilievo che si fa una legge non per migliorare gli eventuali errori di una legge precedente, ma addirittura per peggiorarli.

Quindi, le nostre proposte alternative sono volte a che il questore possa adottare questa misura di prevenzione se e solo nel momento in cui vi sia, quanto meno, un'imputazione, quindi una richiesta di rinvio a giudizio, e siano stati valutati gli elementi di fatto e non la mera denuncia che, ripeto, può essere del tutto infondata (può esser fatta anche da persona assolutamente incapace di intendere e di volere). D'altro canto nell'emendamento, diciamo così, più estensivo da me proposto — su cui non mi soffermerò successivamente — si prevede che questa misura di prevenzione sia possibile solo in presenza di una sentenza passata in giudicato. Questo discorso vale ancora di più nel momento stesso in cui al Senato è stato soppresso l'articolo 7 in base al quale, in caso di sentenza di condanna, il giudice può disporre quella misura di prevenzione che oggi è possibile irrogare in presenza di una mera denuncia da parte del questore, quindi, di un'autorità non autonoma e non indipendente come la magistratura.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di distribuirsi ordinatamente ai loro posti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, con questo emendamento e con altri, noi riteniamo di apportare delle modifiche che sono necessarie ed oppor-

tune al provvedimento in esame in ordine al quale, come è stato detto e come avevamo ampiamente detto nel corso della precedente legislatura, allorché in questa materia ed anche in quella dell'arresto in fragranza, dal Governo erano venute delle indicazioni analoghe, che avevano avuto già il dissenso unanime della Commissione giustizia in questa materia; si trattava di fissare dei limiti di garanzia nei confronti del potere del questore.

Onorevoli colleghi, questa è materia assai delicata, la cui trattazione noi riteniamo sia stata eccessivamente accelerata con un provvedimento che riguarda solo una parte del problema, perché tende a penalizzare in maniera indiscriminata solamente alcune delle categorie interessate, in particolare, la categoria dei tifosi, coloro che, in qualche modo, partecipano alle manifestazioni agonistiche ma che, attraverso questo provvedimento, potrebbero improvvisamente trovarsi di fronte ad un intervento dell'autorità giudiziaria o, peggio, dell'autorità di polizia.

Con questo emendamento precisiamo che nel nostro sistema non è sufficiente la denuncia per essere suscettibili di applicazione di misure particolari. Poiché la denuncia per un grave reato di mafia non comporta alcun provvedimento né interdittivo né sospensivo di qualsiasi attività, non si riesce a capire come mai si reinventi questo potenziamento delle attività di semplice denuncia, non di incriminazione. Infatti, voi tutti sapete che una denuncia, con ogni probabilità, non comporta nulla oltre l'iscrizione nel registro degli indagati. Tutto questo servirebbe solamente per operare delle indiscriminate forme di esclusione dagli stadi di una serie di persone che possono — come si legge nel seguito di questo provvedimento — essere coinvolte in una fotografia, in un'immagine, senza che per questo dalla denuncia si acquisiscano elementi di controllo della fondatezza della stessa.

Come si può concepire in uno Stato di diritto ed in un corretto ordinamento costituzionale che vengano allontanate dagli stadi e dalle manifestazioni sportive

persone che risultano soltanto denunciate, magari contestualmente all'emissione del provvedimento del questore?

Noi ci auguriamo che il Governo — il quale nella redazione di una parte di questo provvedimento ha seguito una precedente impostazione già respinta nella Commissione giustizia della Camera — voglia riflettere sul provvedimento adeguandolo alle radici fondamentali dell'ordinamento costituzionale, senza penalizzare indiscriminatamente categorie di tifosi, di cittadini e di utenti dello sport.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	321
<i>Votanti</i>	319
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì</i>	140
<i>Hanno votato no</i> ..	179).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Mantini 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi riporto alle argomentazioni che ho già sottolineato nel precedente intervento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1 e Mantini 1.40, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	142
<i>Hanno votato no</i> ..	189).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.27 e Pecoraro Scanio 1.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	339
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i> ..	193).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	344
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	144
<i>Hanno votato no</i> ..	200).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecoraro Scanio 1.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	342
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> ..	196).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, siamo in presenza di un emendamento molto importante con il quale affrontiamo una questione decisiva che caratterizza profondamente il provvedimento in esame. Anche per questo motivo chiederei un cortese silenzio da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ascoltare tale invito.

FRANCESCO BONITO. Il Governo, con il decreto-legge in discussione, proponendo l'approvazione di una disciplina penalistica particolarmente severa ed incisiva, ha limitato l'applicazione della normativa stessa alle competizioni agonistiche; si è mosso nella stessa direzione del Governo di centrosinistra nella passata legislatura con un intervento incisivo in relazione alla violenza negli stadi, agli episodi di violenza nell'ambito di competizioni agonistiche. Nei lavori del Senato, tuttavia, l'espressione « competizioni agonistiche » è sparita ed è stata sostituita da « manifestazioni sportive ». Ciò significa — egregi colleghi — che il fermo di polizia che andrete ad approvare, le nuove figure di reato, tutto l'apparato penalistico particolarmente duro che esamineremo saranno applicabili anche alle partite tra scapoli ed ammogliati, ai tornei giovanili studenteschi, cioè ad ogni manifestazione sportiva non agonistica di carattere amatoriale.

Ritengo che questa scelta politica, giuridica e — consentitemelo — anche culturale sia profondamente sbagliata oltre che molto, molto pericolosa.

Sottopongo all'attenzione dei colleghi queste modeste considerazioni giacché la scelta che fra poco adotteremo avrà conseguenze notevolissime sulla normazione e sull'atteggiamento che il Parlamento mostra di voler tenere nei confronti di certe manifestazioni. Sarà una scelta decisiva rispetto all'orientamento politico in tema di sicurezza, di politiche della sicurezza che questo Governo e la maggioranza mostrerà di voler assumere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a sostegno dell'emendamento appena illustrato per sottolinearne l'assoluta, evidente — direi — eclatante ragionevolezza.

È ben ovvio che non possiamo applicare una normativa (che incide in senso giustamente rigoristico sotto il profilo penale e, come vedremo, in modo invece assai preoccupante anche sotto il profilo del codice di procedura penale, delle libertà costituzionali) a generiche manifestazioni sportive che naturalmente possono essere — come già affermato dal collega Bonito — di ogni tipo e natura, anche tali da non suscitare affatto quelle passioni, quegli entusiasmi, quei fenomeni di tifo soggetti a degenerazioni che costituiscono, invece, l'oggetto di questo provvedimento. La modifica che si propone, cioè il riferimento alle competizioni agonistiche anziché alle manifestazioni sportive *lato sensu* è assolutamente necessaria e di totale ragionevolezza.

Mi auguro che i colleghi della maggioranza vogliano porre in essere una legge ragionevole e razionale compresa dal paese.

L'eventuale opposizione a questo emendamento vorrebbe dire l'esatto contrario, ossia la non intenzione, neanche in questa materia, di migliorare in aula il provvedimento. Come diremo successivamente, con riferimento alle norme più preoccupanti sul cosiddetto fermo di polizia, abbiamo — come sostenuto in Commissione

— dato una disponibilità ampia alla approvazione del provvedimento di legge nel suo complesso.

Pertanto, le modifiche che sono da apportare in quest'aula devono trovare la disponibilità, e direi anche l'accoglienza, da parte della maggioranza. Un provvedimento diverso porterebbe, per forza di cose, ad un irrigidimento totale di queste posizioni, confermando una volta di più come la maggioranza non tenga in alcun conto i lavori parlamentari, neppure quando questi riguardano provvedimenti meno urgenti e, comunque, di più ampio interesse per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor presidente, quest'emendamento ha ad oggetto una modifica che abbiamo proposto in Commissione ai parlamentari della maggioranza, consapevoli del fatto che, sia per questa parte ma in particolare per quella che concerne l'arresto obbligatorio — lo vedremo successivamente nel corso dell'esame del provvedimento — esiste, anche all'interno della maggioranza, una difficoltà nell'accettare un testo che, in realtà, reca una novità che credo tradisca ogni impianto e ogni intenzione garantista.

L'offerta che l'opposizione sottopone alla maggioranza — lo ha fatto ieri esplicitamente e ne parlava ora l'onorevole Mantini — consiste nel giungere ad un accordo e alla modifica del testo sulle due questioni che ho appena citato, tra l'altro nella convinzione che l'esame al Senato potrebbe avere un suo rapidissimo iter, non essendo ostacolato dalla sessione di bilancio e trattandosi di un decreto-legge, peraltro non recante previsioni di spesa.

Se così non sarà, non soltanto noi continueremo la nostra « battaglia » parlamentare, ma dovremo anche prendere atto di un tradimento compiuto rispetto

alle affermazioni formulate dal Governo in Commissione, e sicuramente reiterate anche in quest'aula, circa il fatto che non si tratta di un provvedimento blindato e che le disposizioni qui contenute sono state sottoposte alla libera discussione. Così non è stato: crediamo che il testo contenga violazioni gravi del nostro ordinamento, anche costituzionale, e pertanto ritengo che questo atto di responsabilità che l'opposizione pone in essere meriti necessariamente se non un ascolto finalizzato all'accoglimento, quanto meno una risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, la sostituzione dell'espressione competizioni agonistiche con manifestazioni sportive sembra quasi frutto di un lapsus. Vorrei che la maggioranza si rendesse conto, prestando maggiore attenzione, che l'Assemblea è costretta in ventiquattr'ore ad approvare un provvedimento che introduce una normativa sanzionatoria estremamente grave, estensibile alle manifestazioni della vita sociale ed aggregativa, estremamente varia, di questo paese.

Credo che, attraverso un provvedimento pensato per affrontare un problema gravissimo che nel corso della passata legislatura ha impegnato l'intero Parlamento, si introduca un apparato sanzionatorio assolutamente incompatibile con la necessità legata allo scopo di affrontare il problema specifico della violenza negli stadi, questione che richiede sì sanzioni, severità e rigore, ma all'interno di previsioni precise e di un disegno che vada ad affrontare il problema alla radice, non soltanto quindi con norme repressive e pericolosissime che si estenderebbero a situazioni che invece non hanno assolutamente bisogno di essere affrontate con una disciplina così particolare (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi della minoranza per le osservazioni che hanno proposto, sia in Commissione che in aula. Però, credo sia necessario fare chiarezza, una volta per tutte, anche sull'impostazione che la stessa minoranza ha inteso dare a questo provvedimento.

Corrisponde al vero che esistano, nell'ambito del decreto-legge, alcune difficoltà di utilizzazione terminologica. Corrisponde, forse, al vero che tutti i tipi di provvedimento possano essere sempre perfezionati, soprattutto quando attengono a questioni relative alla libertà personale. Infine, corrisponde al vero che l'esigenza di chiedere un intervento dell'autorità giudiziaria, per controllare l'operato delle forze dell'ordine, debba essere rispettata. Ma a tutta questa serie di esigenze, la maggioranza ritiene di aver dato una risposta concreta e precisa. Non solo la maggioranza: la risposta concreta e precisa è stata data anche, e soprattutto, dalla minoranza. È bene, infatti, fare un minimo di storia di questo provvedimento.

Questo decreto-legge del Governo è arrivato al Senato con un'indicazione terminologica peculiare, laddove la terminologia « manifestazione sportiva » non era completamente inserita in tutti i vari passi del decreto. Al Senato, fu proprio la minoranza a chiedere, con un esplicito emendamento presentato dal senatore Calvi, che venisse adottata questa terminologia che, oggi, la stessa minoranza chiede di poter modificare. Allora, una volta per tutte, le scelte devono essere fatte in maniera coerente e costante. La maggioranza, al Senato, ha accolto con molta responsabilità l'osservazione della minoranza e il suo emendamento e ha accettato di modificare, in tutto il testo del decreto, le parole « competizione agonistica » con le parole « manifestazione sportiva ». Non mi pare si possa consentire che oggi si torni indietro, dopo un processo di valutazione della portata delle parole e una spiegazione delle stesse.

Questo decreto-legge è un provvedimento atteso, che, alla prova dei fatti, dopo sei giornate di campionato ed una di Coppa Italia, ha prodotto effetti molto positivi, con una contrazione nell'ordine dell'80 per cento dell'incidenza sulla violenza negli stadi. A fronte di questi dati statistici e di una risposta piena e coerente affidataci dall'opinione pubblica, noi abbiamo il dovere di sostenere ciò che abbiamo contribuito a fare al Senato, con lo stesso apporto della minoranza. Ne abbiamo accolto l'osservazione, oggi non possiamo tornare indietro su un percorso che, insieme, è stato portato a compimento, anche dal punto di vista letterale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato per la legislazione si è occupato di questo scarto terminologico. Approfondendo gli atti, ho potuto constatare che l'intervento dell'opposizione al Senato aveva sicuramente il pregio di dilatare la materia, in quanto mentre la terminologia «manifestazione agonistica»... Signor Presidente, se il *suk* interrompe, io continuo, se il *suk* continua, io mi fermo.

FRANCESCO GIORDANO. Il *suk* non è una offesa!

PRESIDENTE. Vorrei pregare tutti i colleghi di ridurre il rumore di fondo, però la sua espressione, onorevole Trantino, mi pare, francamente, esagerata.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. No, signor Presidente, non è esagerata, perché almeno nel *suk* si ha un interesse all'acquisto, qui non c'è nessun acquisto da fare, se non

l'attività gratuita del disturbo. Quindi, credo che serva a tutti, non è solo un mio problema, la compostezza richiesta.

FRANCESCO GIORDANO. Chiamalo mercato!

ALFONSO GIANNI. Non fare lo spiritoso, Trantino!

PRESIDENTE. È vero, onorevole Trantino, qui non ci sono acquisti da fare, ma solo posizioni da esprimere, come lei sta facendo. La prego di andare avanti.

ENZO TRANTINO, *Presidente del Comitato per la legislazione*. Sì, signor Presidente, le vorrei esprimere, non per essere ascoltato, ma quanto meno nelle condizioni di legittimità alla parola.

Mi permetto di dire che l'espressione riservata al provvedimento dal Senato contempla anche la manifestazione agonistica, poiché la manifestazione sportiva è un quadro più ampio che contiene il meno. Se ciò serve, invece, per definire il provvedimento «blindato», sia detto, una volta per tutte, che il buono è sempre nemico dell'ottimo, ma si rischia il peggio, se ci si incarta.

Nel caso di specie, se non diamo mano a questa materia e la definiamo in tempi celeri, nessuno può rimproverare la maggioranza di usare tempi celeri, perché è il paese che attende questi provvedimenti, che non vanno in direzione di alcun vantaggio se non quello della pace negli stadi, soprattutto con fenomeni di terrorismo incombenti, che possono consentire, negli stadi, la possibilità di accendere micce fino a questo momento impensabili (perché dietro l'insulto all'arbitro o all'accanimento contro la squadra avversaria, può nascondersi un'ulteriore occasione di polemica violenta) — se smettiamo una volta per tutte, signor Presidente, onorevoli colleghi, di richiamare il concetto della «blindatura» — tranne quando ovviamente queste ipotesi non sono sussumibili — e lo facciamo coincidere con la celerità del provvedimento — e, quindi, la straordinaria

rietà dello stesso — senza che ciò significhi fretta colpevole, credo possiamo realizzare un buon prodotto.

A questo punto — cosicché non interverrò più sulla materia — mi permetto di ricordare al relatore che, quando si tratterà di definire il termine « contravventore », dia un'interpretazione autentica, avendo parlato con il presidente della Commissione giustizia ieri, e convenendo, lo stesso, con questa nostra espressione del Comitato per la legislazione: infatti, per contravventore deve intendersi responsabile e non nel senso stretto di autore di contravvenzione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ringraziando l'onorevole Paniz per il garbo con il quale ha risposto alle considerazioni, vorrei dirgli che — mi scusi, onorevole Paniz, non ho seguito il provvedimento, che lei conosce molto meglio di me — che nel *dossier* del servizio studi, a pagina 107 — che certamente conosce bene — è riportato un intervento del relatore Giuliano, al Senato, che fa riferimento ad un emendamento della Commissione a proposito della trasformazione dell'espressione su cui lei, adesso, si è trattenuto. Quindi, fu la Commissione al Senato che propose la trasformazione, non mi pare che fosse il senatore Calvi, ma non è questo il punto.

Qui, il relatore, senatore Giuliano, dice che, sostanzialmente — se lei ha presente il testo — l'espressione si applicherebbe a manifestazioni sportive dimostrative, educative e didattiche. Interessa a tutti un chiarimento su ciò, colleghi, perché non è una cosa da poco. Infatti, se questa disciplina si applica anche alle partite di oratorio, per capirci, rischiamo di caricare autorità di polizia, burocrazia e via dicendo, di un peso veramente enorme ed eccessivo rispetto alle questioni che vogliamo porre. Si tratta di capire bene

quale è l'ambito — questo è il problema che stiamo ponendo — dei fatti sportivi ai quali si applica questa normativa, che è una normativa restrittiva, giustamente restrittiva, ed è vero ciò che ha dichiarato il relatore, cioè che certamente è servita in queste fasi, ma ci riferiamo alle manifestazioni agonistiche: grandi partite di calcio e così via. Mi chiedo se questo non possa comportare oneri eccessivi in relazione alle manifestazioni di poco conto.

Questa è la questione, onorevole Paniz, e la pregherei, per cortesia, di chiarire questo punto, che servirà a chi dovrà applicare la legge successivamente.

PRESIDENTE. Onorevole Paniz, intende fornire i chiarimenti richiesti?

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, mi pare che il presidente Violante abbia letto un passo che non si attaglia al caso specifico, perché il caso specifico è quello che ho ricordato precedentemente.

La variazione terminologica dell'espressione « competizione agonistica » con le parole « manifestazione sportiva » fu frutto proprio di un emendamento presentato dal senatore Calvi, mentre quanto riferisce il presidente Violante attiene ad un altro problema, quello proposto in precedenza dagli onorevoli Pisapia e Siniscalchi a proposito dell'inserimento delle parole « persone denunciate o condannate ».

Con riferimento a questo punto, però, mi corre l'obbligo di ricordare che, nella precedente legislatura, proprio il Governo in carica, in data 11 gennaio 2000, presentò un emendamento nel quale erano contenute le parole « denunciate o condannate », cioè l'esplicito riferimento alle persone denunciate o condannate. Nell'adottare questo decreto-legge, l'attuale Governo ha fatto proprio quell'emendamento, ha fatto proprie quelle osservazioni ed ha cercato di introdurre un concetto che fosse il più possibile rispettoso delle esigenze dell'intero Parlamento; inoltre, nel testo oggi al nostro esame vi è stata una delimitazione del concetto contenuto in quell'emendamento perché è stato ri-

dotto a cinque anni il periodo di efficacia della denuncia o della sentenza.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, intorno a lei si tiene un'assemblea separata ?

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Mi scusi, onorevole Paniz, non è questo il problema. Vorremmo tutti sapere a quali manifestazioni si applichi la disposizione, vale a dire se essa si applichi anche alle manifestazioni sportive di poco conto. Questa è la questione che poniamo: le chiediamo di chiarire a chi si applicherà la legge dopo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiarisco volentieri questo punto. Proprio ieri, in Commissione, abbiamo valutato la portata delle parole ed abbiamo enumerato alcune espressioni che potevano esprimere il concetto di manifestazione sportiva. Siamo pervenuti al risultato che è molto più ampio il concetto di manifestazione sportiva rispetto al concetto di competizione agonistica; e abbiamo espressamente voluto che esso fosse più ampio, perché l'esperienza insegna che vi sono moltissime partite, cosiddette amichevoli — dove la posta in palio può essere solo il risultato e non uno specifico trofeo —, durante le quali si creano situazioni di elevata tensione, di elevata pericolosità: pensiamo a partite, non di campionato nazionale, che si svolgono in contesti particolari, ad esempio in paesi dove si recano ad assistervi comunque migliaia di persone; in queste partite, molte volte si verificano situazioni di reale tensione, di reale pericolosità. L'esperienza insegna che tantissime volte in queste partite vi è chi scavalca le reti di recinzione, chi lancia nel campo oggetti che possono ferire; talvolta, da tali riprovevoli comportamenti deri-

vano lesioni o finanche la morte. In alcuni casi, purtroppo, questa è l'esperienza dello sport.

È per queste ragioni che il provvedimento è richiesto dall'opinione pubblica; e proprio perché l'esperienza del passato imponeva interventi a largo spettro, d'accordo con la minoranza — che aveva richiesto di ampliare il concetto di competizione agonistica — abbiamo voluto allargare l'ambito di applicazione, per fare in modo che non residuasse la possibilità che interventi violenti rimanessero impuniti. Pertanto, se il concetto di manifestazione sportiva è più ampio del concetto di competizione agonistica, è perché noi, scientemente e d'intesa con la minoranza, al Senato abbiamo ritenuto di accettare la relativa proposta modificativa.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, non le posso dare la parola perché è già intervenuto sull'emendamento.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, rinuncio a parlare su quello successivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito, a questa condizione le posso anche concedere la parola; ma non si dilunghi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore: smettiamola con questa affermazione che il senatore Calvi abbia presentato l'emendamento. Poiché non le è bastata l'indicazione datale dal presidente Violante, la invito a leggere a pagina 163 del menzionato *dossier*, dove è scritto che l'emendamento 1.105 è stato proposto al Senato dalla Commissione, vale a dire dalla maggioranza. D'altra parte, tutto questo è coerente con quello che lei ci ha detto. Qui c'è una scelta politica: volete applicare il fermo in assenza di flagranza, che è un istituto non previsto dalla nostra Costitu-

zione — e che quindi è in palese contrasto con essa —, anche alle partite tra scapoli e ammogliati.

Questo provvedimento, onorevole Paniz, è nato dall'esigenza precisa di porre un freno alla violenza negli stadi. Adesso deve spiegare a me, ma soprattutto al Parlamento e alla Camera dei deputati, perché atti di violenza, che sono stati registrati in competizioni agonistiche, diano il pretesto per ampliare questa disciplina, fortemente incisiva sul piano penalistico, che noi condividiamo per competizioni agonistiche, anche a quelli che sono tornei amatoriali. Si sono creati nel nostro paese problemi di questo genere? Abbiamo avuto nei tornei amatoriali fenomeni di violenza come quelli che abbiamo registrato nelle competizioni agonistiche? La nostra risposta è no. E allora rispettiamo la Costituzione e non esageriamo nelle nostre affermazioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, mi limito a far presente ai colleghi che non dobbiamo perdere la bussola. Certe norme vengono poi conosciute a livello locale attraverso una circolare del questore o del prefetto; è chiaro che la partita tra scapoli e ammogliati della mia parrocchia non avrà una rilevanza, mentre può averla la partita amichevole tra la Juventus e un'altra squadra a vostra scelta. Quindi, noi abbiamo attrezzato una normativa ampia, sarà poi l'autorità locale, di volta in volta, ad applicare la norma così come deve essere applicata nella logica. Ma non possiamo escludere, all'inizio, determinate situazioni. Mi sembra che tutto ciò sia logico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, è un problema molto serio che, chiara-

mente, va al di là degli schieramenti politici. Il rischio, in questa sede sollevato da tutti, è quello di un'interpretazione estensiva che può valere per ambedue i termini usati: sia per le competizioni agonistiche sia per le manifestazioni sportive. Allora, proprio per rispondere al collega di Alleanza nazionale che ha parlato adesso, devo dire che, successivamente, esamineremo un emendamento proposto dai colleghi Bonito, Siniscalchi ed altri che si riferisce al fatto che questo provvedimento riguarda le manifestazioni sportive per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia. Mi sembra che sia una soluzione ragionevole sulla quale si può trovare l'accordo di tutte le forze politiche.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Io ho molto rispetto della minoranza e non sono abituato a dire una cosa che non corrisponde alla realtà. A pagina 163 del dossier predisposto dal servizio studi, risulta che la Commissione del Senato ha approvato un emendamento al comma 1, lettera a), capoverso 1: sostituire le parole « competizioni agonistiche » con le seguenti « manifestazioni sportive », e la parola « competizioni », ovunque ricorra nella medesima lettera a), con la seguente: « manifestazioni ». E qui siamo di fronte ad un emendamento il cui primo firmatario è il senatore Calvi; gli altri nomi sono: Maritati, Zancan, Ayala e Fassone. Questo per essere molto chiari sui nomi e sulle parole. (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore e della Lega nord Padania*)

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però vi prego, altrimenti diventa un colloquio e andiamo al di là della necessità di confronto su questo punto.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento evocato or ora dal relatore è successivo all'emendamento 1.105 della Commissione; l'esigenza dell'emendamento Calvi 1.106 sottoscritto da altri dei nostri colleghi del gruppo dei democratici di sinistra del Senato è stata prospettata perché era stato approvato l'emendamento 1.105, che è stato proposto dalla Commissione. Era stato proposto male e occorre dare una sistematicità alla legge. Solo per questo il senatore Calvi ha proposto l'emendamento 1.106, che viene esattamente dopo; infatti, sarebbe stato inammissibile se avesse corrisposto in pieno all'emendamento 1.105 della Commissione. Relatore Paniz, questa è la logica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	446
<i>Votanti</i>	444
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	195
<i>Hanno votato no</i> ..	249).

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito...

DANIELE FRANZ. Presidente, prima Bonito aveva promesso che non sarebbe intervenuto sul successivo emendamento!

PIETRO ARMANI. Non gli rispondete!

GUGLIELMO ROSITANI. Dice bugie!

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Franz. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	448
<i>Votanti</i>	446
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Hanno votato sì</i>	198
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 1.11

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che intende eliminare dal testo il riferimento all'inneggiamento, all'induzione alla violenza, come merito attraverso cui si possono, poi, prendere le misure di polizia di cui all'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame. Si tratta, in realtà, di soffermarsi sull'opportunità — che credo non vi sia — di inserire, come oggetto delle misure di prevenzione da parte del questore, reati o comportamenti che sono, tipicamente, comportamenti di opinione, peraltro già sanzionati dalle norme del codice penale vigente, qualora dovesse ricorrere il caso dell'istigazione alla violenza.

Inserire questa norma, peraltro applicabile in maniera distorta anche a quelli che sono i comportamenti tipici delle curve che niente hanno a che vedere con fenomeni di violenza — penso ai cori e, a volte, anche all'esposizione di striscioni —,

dà l'idea (che avevo cercato di rilevare anche nel mio intervento di ieri) di un provvedimento che sembra calato apposta per blindare le curve, non solo nei comportamenti violenti, ma anche in quei comportamenti che, in realtà, non creano nessun allarme sociale se non quando sconfinano in fattispecie penali già previste dall'attuale codice vigente e su cui, quindi, è già possibile intervenire.

Si tratta del tipico inserimento di comportamenti di opinione — mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo, sottosegretario per la giustizia, oltre che ai colleghi della Lega che dei reati di opinione hanno fatto l'elemento caratterizzante della propria iniziativa e anche della propria induzione nel rapporto, nella gestione ministeriale — qui, addirittura, al reato di opinione o ad un presunto reato di opinione, si vuole applicare una misura preventiva di polizia. Credo quindi che l'emendamento sia di buonsenso e sarebbe ragionevole accoglierlo da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	458
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	28
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	169
<i>Hanno votato no</i> ..	261).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.21.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, volevo raccomandare ai colleghi

della maggioranza di riflettere, se credono, su questo emendamento che si collega alla volontà di modificare il testo al nostro esame, nella speranza che, in seguito, su un punto cruciale come questo, si risvegliino le forti vocazioni garantiste e giuridiche che la maggioranza ha espresso in tante altre occasioni.

Con questo emendamento — mi permetto di ricordare ai colleghi il testo dell'articolo cui è riferito — si chiede (anche nello spirito di quei chiarimenti richiesti dal Comitato per la legislazione, e, giustamente, richiamati dal presidente Trantino), di capire per quale motivo in questo articolo, in questo comma, di carattere indiscriminatamente repressivo nei confronti del pubblico per via della mancata selezione precisa dei comportamenti violenti, venga adoperato il verbo «inneggiare». Si chiede cioè che senso abbia, perché venga inserito in questo testo. È vero — voglio ricordarlo al relatore, onorevole Paniz — che in un precedente testo governativo erano contenute alcune di queste espressioni ma — come ben ricorderà l'onorevole relatore e come è documentato dagli atti — la Commissione giustizia, con voto unanime, aveva già modificato quel testo per questa parte. Il resto riguarda il Senato, e non sarò certo io a voler entrare in una continua interpretazione dei lavori di quell'aula del Parlamento.

Noi non siamo d'accordo sul verbo «inneggiare»; mi rivolgo soprattutto al sottosegretario delegato ad occuparsi di ciò che è attinente allo sport e alle manifestazioni sportive: immaginate a che tipo di interpretazione si potrà abbandonare chi dovrà descrivere un coro di tifoserie, siano esse tifoserie della parrocchia, tifoserie dei privati o, addirittura, tifoserie di manifestazioni non autorizzate; avete infatti respinto anche un emendamento con il quale si chiedeva di precisare che per manifestazioni sportive si intendono quelle autorizzate dal questore, il che pareva il minimo che si dovesse praticare per cercare di dare chiarezza a questo provvedimento e per non farne uno strumento che, in via analogica, possa

«servire» in troppe direzioni senza, di conseguenza, garantire affatto quella sicurezza, che viene invece vantata, nei confronti dei cittadini. Il comma 1, lettera *a*), capoverso 1 di questo articolo si riferisce a soggetti che «nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; ebbene, siamo d'accordo sul verbo «incitato» e siamo assolutamente d'accordo sul verbo «indotto», su cui i giuristi, ma non soltanto loro, convergono, trattandosi infatti di un concetto talmente evidente da riguardare tutti (altrimenti non avrebbe senso il voto di tutti i parlamentari che hanno il diritto ed il dovere di sapere, approfondire, conoscere; non esistono misteri nelle terminologie giuridiche in un libero Parlamento, non esistono questioni riservate solo alle competenze).

Introdurre però nell'articolo anche il concetto di «inneggiare» sembra veramente eccessivo, anche perché mi permetto di sfidare chiunque abbia partecipato ad una qualsiasi manifestazione sportiva a decifrare con precisione i cori, a stabilire il carattere — come dire — di volontà nei confronti del grido della tifoseria rispetto, invece, alla volontà di incitare, alla volontà addirittura — come anche qui previsto — di indurre alla violenza. Ecco, questo è un concetto che ha un'efficacia causale. Ma che cosa vogliamo inventare, un nuovo reato di pericolo? Sarebbe il caso di richiamare le sottigliezze che sono state poste in campo nei confronti di leggi importanti che hanno sconvolto il nostro ordinamento nei giorni scorsi, ma non mi permetterò di farlo. Chiedo però che i colleghi, nella loro serenità, riflettano su questo emendamento migliorativo, eliminando dal testo il verbo «inneggiato», la cui previsione è pleonastica, inutile e pericolosa nella sua valutazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho la sensazione che forse si stia sottova-

lutando questo provvedimento, che è particolarmente delicato in quanto, al di là di alcune norme condivise e condivisibili in quanto atte ad arginare un fenomeno estremamente grave quale quello della violenza sportiva, contiene anche alcune disposizioni sicuramente pericolose ed altre certamente liberticide. A tal proposito, ed in particolare sull'emendamento Sinscalchi 1.21, vorrei dire che vi è la condivisione piena dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista, che pure si erano astenuti sull'emendamento Cento 1.11, perché netta è la distinzione tra chi induce alla violenza e chi, invece, inneggia alla violenza. Evidentemente siamo contrari a qualsiasi «inneggiamento» alla violenza, ma deve essere altrettanto chiaro che anche le conseguenze di carattere preventivo o repressivo devono essere diversificate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, comprendiamo bene l'allarme sociale che alcuni avvenimenti — verificatisi prima, durante e dopo alcune manifestazioni sportive — hanno destato nel paese, portando il Governo a proporre questa decretazione d'urgenza.

L'allarme sociale, però, non può mai far sì che comportamenti, i quali tutt'al più meritano una semplice riprovazione morale, vengano considerati meritevoli di sanzioni. Il considerare, infatti, punibile e meritevole di sanzione amministrativa il semplice inneggiare, ossia un semplice coro o una semplice canzonetta magari di pessimo gusto, è una cosa grave.

Signor Presidente, il Governo ha proposto e fatto approvare nei giorni scorsi un provvedimento che avvantaggia gli sfruttatori della prostituzione, i pedofili, i trafficanti di armi, prevedendo, soltanto per la mancanza di un semplice timbro, l'inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte a loro carico. Adesso, tale presunto

garantismo viene messo da parte. Il rischio che stiamo correndo è quello di trasformare gli stadi in luoghi in cui non vige più lo Stato di diritto, ma in cui si applicherà uno Stato di polizia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Signor Presidente, vorrei riferirmi all'intervento del collega riguardante gli avvocati e coloro che si occupano normalmente di giustizia.

Per tanti anni ho militato nello sport e ho giocato a calcio. Vorrei capire meglio, senza nessuna riserva mentale, il problema relativo all'inneggiare. In qualunque campionato — dai dilettanti alla serie A — quando un giocatore viene colpito o rimane a terra o finge di cadere, normalmente dalle curve si alza un coro che dice: « Devi morire! ». Questo è ciò che accade.

Mi domando, allora, seriamente se un coro del genere sia un inno alla violenza. Coloro che gridano questo tipo di coro nelle curve degli stadi di Frosinone, di Sora o dello stadio Olimpico inneggiano alla violenza e, dunque, possono essere perseguiti?

Credo che il problema vada affrontato con molta attenzione, altrimenti rischiamo di approvare una legge inapplicabile o che potrà essere applicata soltanto discrezionalmente, con grossi rischi da un posto all'altro o da uno stadio all'altro.

Se ritenessimo che questo sia il modo di intervenire in tali vicende, cadremmo nel ridicolo. Mi sembrerebbe che questo sia un fatto degno di attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Vorrei intervenire telefonicamente per svolgere due osservazioni. Ho ascoltato con somma meraviglia

l'intervento dell'onorevole Cento sul quale poi si sono innestati gli interventi degli onorevoli Siniscalchi e Pisapia.

Per quanto riguarda l'onorevole Cento, mi permetto di dire che — poiché secondo la sua valutazione siffatte previsioni normative costituirebbero un reato d'opinione — dovremmo anche ritenere che non sarebbero sottoponibili ad alcun tipo di sanzione neanche gli interventi di Bin Laden e dei suoi accoliti nel momento in cui inducono a compiere atti terroristici.

PIER PAOLO CENTO. Ma che cosa dici?

SERGIO COLA. Nel momento in cui negli stadi si grida « ammazza l'arbitro! » oppure « uccidi il tuo avversario! », non si incita alla violenza e a commettere un reato? È la stessa cosa. Secondo tale criterio dovremmo inserire, ponendo in essere una vera e propria manifestazione di follia, ciò che chiede l'onorevole Cento. In ordine ai rilievi avanzati, siamo veramente all'assurdo.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Le bombe sullo stadio!

SERGIO COLA. Dobbiamo veramente guardarci da persone che irresponsabilmente si lasciano andare a siffatte affermazioni; infatti, la catena è molto lunga.

Per quanto riguarda le osservazioni degli onorevoli Siniscalchi e Pisapia, esse sotto il profilo semantico indubbiamente hanno un certo rilievo.

Tuttavia, l'inneggiare alla violenza in un contesto ambientale di enorme tensione, che costituisce veramente una bomba innescata, non potrebbe, poi, far determinare lo scoppio in un determinato contesto? Se si dice, anche inneggiando con un coro: arbitro devi morire, voi siete terroni e vi dobbiamo completamente sterminare...

SERGIO SABATTINI. A Bergamo le dicono queste cose! Dillo alla Lega!

SERGIO COLA. Se in questa situazione di tensione si inserisce siffatto coro, ci troviamo di fronte all'inneggiare o all'induzione ed all'incitamento alla violenza? Questo è il quesito che pongo. Dato che la mia prospettazione non può essere assolutamente considerata peregrina, l'aver inserito anche l'inneggiare, a mio modo di vedere, è perfettamente coerente e, soprattutto, responsabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi scuso con il collega che ha parlato poc'anzi, ma dissento completamente da ciò che ha detto, perché si può condividere un provvedimento che prevede inasprimenti di pene, ma bisogna anche capire di cosa si sta parlando. Parliamo di gioventù, di ragazzi, di una tifoseria che spesso, purtroppo, va oltre i confini di quello che dovrebbe essere, ma pensare di criminalizzare... Ho presentato alcuni emendamenti a titolo personale in dissenso dal mio gruppo: mi scuso con il mio gruppo, ma davvero non condivido affatto questo provvedimento.

Infatti, non si può pensare di sbattere in galera ragazzi di 18 anni che non abbiano commesso reati specifici, perché quando usciranno da quel carcere saranno veri e propri delinquenti. Allora, non si può essere moderati ed attenti su questioni che riguardano persone che delinquono, che rubano o che hanno commesso reati di collusione e poi, invece, se un giovane, sbagliando, si fa coinvolgere da una tifoseria e non è responsabile di alcun delitto in termini personali vogliamo sbatterlo in carcere o, come diceva il collega, considerare che abbia commesso uno dei peggiori reati (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

Chiedo scusa alla maggioranza, però ci sono limiti a tutto! Questo è un provvedimento che doveva passare tramite il

Parlamento perché occorre una nuova legge in questo campo così delicato. Non si può proporre un provvedimento che non affronta altro problema se non quello repressivo, ciecamente repressivo.

Dunque, sono d'accordo con questo emendamento e voterò a favore (*Applausi del deputato Mussolini*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Milana, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

RICCARDO MILANA. Signor Presidente, forse parlerò meno di due minuti perché l'intervento dell'onorevole Buontempo ha anticipato ciò che volevo dire.

Chiedo, a questo punto, l'intervento del sottosegretario Pescante, ex presidente del CONI, per alcuni chiarimenti. Se l'interpretazione è quella data dall'onorevole Cola, allora il provvedimento va accompagnato, quanto meno, da un altro che preveda un allargamento delle carceri! Infatti, queste non saranno sufficienti la domenica, il lunedì, il martedì, cioè nelle 48 ore successive alle manifestazioni. Anzi, bisognerebbe ampliare anche il termine di 48 ore perché è difficile arrestare in poche ore 20-25 mila persone che, secondo l'onorevole Cola, si comportano come Bin Laden: allungate i tempi!

La verità è che non siamo contrari ad un provvedimento che vuole ristabilire ordine negli stadi. Siamo contrari ad un'impostazione monca di questo provvedimento e presentata come un atto veramente assurdo in questi termini. Ha ragione Buontempo: qui parlano persone che non conoscono questi fenomeni, che non conoscono questa realtà, e ne parlano in maniera improvvisata. Immaginare di filmare 25 mila persone per un coro e poi andarle ad arrestare il giorno dopo è qualcosa di delirante. Questo va evitato (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e misto-Verdi-l'Ulivo*).

SERGIO COLA. Che stai dicendo!

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito si stia accendendo in maniera impropria e il tutto, forse, è dovuto a delle espressioni letterali che possono indurre a qualche falsa interpretazione. In particolare, in riferimento all'intervento dell'onorevole Buontempo e a quelli di qualche esponente della minoranza, voglio comunicare e precisare che il provvedimento al nostro esame, quando è stato studiato, prevedeva anche oneri severi a carico delle società sportive in tema di costi, di sicurezza, di regolarità degli ingressi e via dicendo.

Questa parte del provvedimento è contenuta in un disegno di legge che è già stato calendarizzato e che il 23 ottobre sarà sottoposto all'esame della Camera. Esso reca il nome, appunto, di disegno di legge collegato a questo contesto ma che riguarda oneri, compiti, doveri delle società sportive, le quali, in passato, hanno avuto — lo possiamo dire con rammarico, ma anche con grandissima sincerità — dei problemi di collusione, se non addirittura di complicità, con certe tifoserie.

Questo discorso negli ultimi tempi si è rallentato ed è anche vero che le società sportive sono spesso vittime dei ricatti di questi tifosi, ma nel disegno di legge che proporremo — torno a ripetere, già calendarizzato — questo contesto sarà messo a confronto con calma, con serenità (vista l'assenza di scadenze urgenti) e sono sicuro che potremo completare il decreto-legge al nostro esame con un insieme di norme che, tra l'altro, prevedono campagne di prevenzione.

L'aspetto sanzionatorio, l'urgenza relativa all'inizio del campionato, la gravità degli incidenti (morti e amputazioni dovute al lancio di razzi e di artifici pirotecnici), hanno sollecitato l'adozione di un provvedimento che ha fornito risultati

straordinari: l'osservatorio nazionale ha comunicato che nelle prime sette giornate del campionato c'è stata una diminuzione pari all'80 per cento di feriti, di interventi ed anche di incidenti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Quando si parla di sanzioni bisogna anche tener presente il loro effetto preventivo e non ci vergogniamo di adoperare questo termine, perché spesso esse presentano un più alto grado di prevenzione rispetto a certe introspezioni sociologiche, psicologiche e campagne educative: anche quest'ultime ne hanno, però il risultato delle sanzioni è stata la prevenzione di questo tipo di criminalità da stadio (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Per quanto riguarda il discorso relativo all'inneggiare alla violenza, non ci devono essere equivoci: nell'eventualità che questo avvenga e che presenti un'indiscutibile gravità — non siamo al coretto di sostegno o di insulto alla tifoseria, non ci dimentichiamo che spesso si comincia dagli scambi di insulti tra tifoserie per arrivare allo scontro fisico — prevediamo, al secondo comma dell'articolo 1, unicamente che il questore possa prescrivere di comparire nell'ufficio e, quindi, come conseguenza sanzionatoria questi signori non andranno allo stadio a vedere le partite successive: tutto qui.

Credo che la sanzione di mancare ad un appuntamento agonistico non sia tale da punire in maniera irreversibile un appassionato. Torno a ripetere, l'inneggiare alla violenza spesso è alla base di scontri tra tifoserie e, in ogni caso, il questore può prescrivere personalmente, uno o più volte, degli orari e, nel comando di polizia, la presenza per coloro che vengono sanzionati (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per